



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo Boville Ernica

a.s. 2017/2018

Rivisto e approvato dal Collegio Docenti Unitario del 26 ottobre 2017

Rivisto e approvato dal Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2017

Sommario

| | |
|--|----------|
| Titolo I - Degli organi collegiali..... | 4 |
| Art. 1 - Organi Collegiali..... | 4 |
| Art. 2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali | 4 |
| Art. 3 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali | 5 |
| Art. 4 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali | 5 |
| Art. 5 - Elezioni di Organi Collegiali di durata annuale..... | 5 |
| Art. 6 - Composizione dei Consigli di Intersezione della scuola dell'infanzia | 5 |
| Art. 7 - Composizione dei Consigli di classe della scuola primaria..... | 5 |
| Art. 8 - Composizione dei Consiglio di classe della scuola secondaria di 1° grado. | 6 |
| Art. 9 - Convocazione dei Consigli di Intersezione, di interclasse e di classe..... | 6 |
| Art. 10 - Programmazione e coordinamento dell'attività dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe..... | 6 |
| Art. 11 - Collegi dei Docenti | 6 |
| Art. 12 - Convocazione dei Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado | 7 |
| Art. 13 – Programmazioni delle attività funzionali all'insegnamento..... | 7 |
| Art. 14 – Ruolo dei Collaboratori del Dirigente Scolastico | 8 |
| Art. 15 - Comitato per la Valutazione del servizio | 8 |
| La composizione del comitato | 8 |
| I compiti del comitato:..... | 8 |
| Art. 16 - Composizione Consiglio di Istituto | 9 |
| Art. 17 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto | 9 |
| Art. 18 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto e dei membri della Giunta esecutiva | 10 |
| Art. 19 - Compatibilità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto quale Membri della Giunta | 10 |
| Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Istituto..... | 10 |
| Art. 21 - Durata in carica del Consiglio di Istituto | 10 |
| Art. 22 - Decadenza dei membri dal Consiglio di Istituto | 11 |
| Art. 23 - Attribuzione del Consiglio di Istituto e capacità negoziale | 11 |
| Art. 24 - Argomenti urgenti | 14 |
| Art. 25 - Segretario del Consiglio di Istituto e verbalizzazione della seduta | 14 |
| Art. 26 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto | 14 |
| Art. 27 - Validità delle sedute del Consiglio di Istituto..... | 15 |
| Art. 28 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto | 15 |
| Art. 29 - Bilancio | 15 |
| Art. 30 - Relazione e verifiche | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 31 - Commissioni Consiliari | 16 |
| Art. 32 - Pubblicità degli atti | 16 |
| Art. 33 - Composizione delle Giunta esecutiva..... | 16 |
| Art. 34 - Attribuzione del Presidente della Giunta Esecutiva e del Segretario | 17 |
| Art. 35 - Attribuzione della Giunta Esecutiva | 17 |
| Art. 36 - Convocazione della Giunta Esecutiva | 17 |
| Art. 37 - Validità delle riunioni della Giunta Esecutiva | 17 |
| Titolo II - Della biblioteca e del suo funzionamento..... | 18 |
| Art. 38 - Funzionamento della Biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre..... | 18 |
| Titolo III - Dell'orario, della vigilanza e dei rapporti con le famiglie..... | 18 |
| Art. 39 - Orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado | 18 |
| Art. 40 - Vigilanza sugli alunni..... | 18 |
| Art. 41 - Rapporti con le famiglie degli alunni | 19 |
| Titolo IV - Utilizzo dei locali scolastici da parte di enti, associazioni, comitati..... | 19 |
| Art. 42 | 19 |
| Titolo V - Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali | 20 |
| Art. 43 | 20 |
| Titolo VI - Delle modifiche al regolamento | 20 |
| Art. 44 - Modifiche al regolamento | 20 |
| Uso dei cellulari e dispositivi mobili personali..... | 20 |
| Compiti dell'organo di garanzia | 22 |
| COMPOSIZIONE | 22 |
| I ricorsi per le sanzioni disciplinari | 24 |

Titolo I - Degli organi collegiali

Art. 1 - Organi Collegiali

Gli organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche, istituiti dal D.P.R. 31-05-1974, n. 416, oggi T.U. 297/94 Titolo I, al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della Scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica sono:

1. Consiglio di Intersezione della scuola dell'infanzia
2. Consiglio di Interclasse della scuola primaria
3. Consiglio di classe scuola secondaria di 1° grado
4. Collegio Docenti della scuola dell'infanzia
5. Collegio Docenti della scuola primaria
6. Collegio Docenti della scuola secondaria di 1° grado
7. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
8. Consiglio d'Istituto
9. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

Art. 2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. La convocazione deve essere effettuata ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo con apposito avviso.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti (ordine del giorno) da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la riunione.

Per la validità delle sedute degli Organi Collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente (maggioranze qualificate).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

Di ogni seduta di qualsiasi Organo Collegiale viene redatto il processo verbale a cura di un segretario verbalizzante, nominato dal Presidente tra i membri dell'Organo stesso.

Tale verbale viene redatto su apposito registro a pagine numerate e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Detto verbale viene letto e confermato dai membri dell'Organo Collegiale presenti all'inizio della seduta successiva, come primo punto all'ordine del giorno.

Art. 3 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti di cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 4 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.

Art. 5 - Elezioni di Organi Collegiali di durata annuale

Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 6 - Composizione dei Consigli di Intersezione della scuola dell'infanzia

Il Consiglio di Intersezione di ogni plesso della scuola dell'infanzia è costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, da tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni sezione.

La sola componente dei genitori è eletta ogni anno entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico salvo diverse disposizioni ministeriali, mentre i docenti ed il Dirigente Scolastico sono membri di diritto.

Art. 7 - Composizione dei Consigli di classe della scuola primaria

Il Consiglio di interclasse di ogni plesso della scuola primaria è costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, da tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni sezione.

La sola componente dei genitori è eletta ogni anno entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico salvo diverse disposizioni ministeriali, mentre i docenti ed il Dirigente Scolastico sono membri di diritto.

Art. 8 - Composizione dei Consiglio di classe della scuola secondaria di 1° grado.

Il consiglio di classe della scuola secondaria di 1° grado, per ogni sezione di ogni classe, è costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, da tutti i docenti della classe e da (fino a) quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe.

La sola componente dei genitori è eletta ogni anno entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali, mentre i docenti ed il Dirigente Scolastico sono membri di diritto.

Art. 9 - Convocazione dei Consigli di Intersezione, di interclasse e di classe

I Consigli di Intersezione (scuola infanzia), di interclasse (scuola primaria) e i consigli di classe (scuola secondaria di 1° grado), sono convocati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

I Consigli, presieduti dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), si riuniscono di regola almeno una volta al mese o secondo il programma stabilito dal Collegio dei Docenti.

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe possono essere convocati e riuniti anche con la sola componente dei Docenti (Consiglio Tecnico) per argomenti di esclusiva competenza didattica (valutazione , programmazione, verifiche, ecc...), sia per plessi che per classi o sezioni parallele, a seconda degli argomenti da trattare o secondo esigenze specifiche.

Art. 10 - Programmazione e coordinamento dell'attività dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe

Le riunioni dei Consigli di Intersezione di Interclasse e di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art.3 e coordinate con quelle di altri Organi Collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 4.

Alle riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe non è ammessa la presenza di persone estranee, in quanto non sono sedute pubbliche.

Art. 11 - Collegi dei Docenti

Ognuno dei Collegi dei Docenti (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto e dal Dirigente Scolastico, che lo presiede.

Le competenze dei Collegi dei Docenti sono stabilite dall'art.7 Titolo I Capo I del T.U. n.297/94 e da successive normative applicabili.

Art. 12 - Convocazione dei Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7, terz'ultimo comma, del T.U. 297/94 (Titolo I Capo I), che così recita:

“Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre”.

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezioni.

Alle sedute del Collegio dei Docenti non è ammessa la presenza di persone estranee, in quanto non sono sedute pubbliche.

Art. 13 – Programmazioni delle attività funzionali all'insegnamento

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal Collegio dei docenti.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (Scuola Infanzia)
- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado)
- alla visione, verifica e documentazione dei percorsi didattici e dei materiali prodotti (Scuola Infanzia)
- alla visione, verifica e documentazione dei percorsi didattici e dei materiali prodotti (Scuola Infanzia)
- alla correzione degli elaborati (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado)
- ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali , quadrimestrali, finali e sull'andamento delle attività educative nelle diverse scuole per un totale di 40 ore annue.

Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, per un totale di 40 ore annue.

Il Collegio inoltre delibera il Piano delle attività, pubblicato sul sito della Scuola e all'albo dei singoli plessi scolastici.

Art. 14 – Ruolo dei Collaboratori del Dirigente Scolastico

I collaboratori del D.S. rappresentano il Dirigente ed agiscono su sua delega diretta (D.L.vo 165/01). Essi coordinano tutte le attività e fungono da riferimento, per tutto il personale, docente e ata, per ogni questione e/o materia che riguarda l'Istituto. Devono essere contattati ed adeguatamente informati nel caso di qualsiasi variazione relativa alle normali disposizioni, che possono, anche sul momento, autorizzare o negare, previa successiva ratifica del dirigente stesso. A causa della complessità dell'Istituto i collaboratori sono coadiuvati da fiduciari di plesso che per quanto possibile cooperano con il D.S.G.A. e il D.S.

Art. 15 - Comitato per la Valutazione del servizio

L'articolo 11 della L. 107/2015, nel comma 129 fissa i compiti del comitato come segue:

Il Comitato di valutazione è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e da quattro docenti eletti dai colleghi dei docenti in seduta congiunta unitaria, tenendo presente che debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini scuola Compresi nell'Istituto comprensivo.

Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa:

La composizione del comitato

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici;
- sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I compiti del comitato:

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico

scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

2. esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria (non è prevista la partecipazione della componente genitori);
3. 3 . in ultimo il comitato (componente docente) valuta il servizio di cui all'art.448 del D.Lgs 297/94 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione).

Il comitato esprime il suo giudizio a norma del terzo comma del su citato art.11 capo I T.U.297/94, dopo aver preso visione delle indicazioni e dei pareri forniti dal Dirigente Scolastico.

il Comitato può chiedere all'Ufficio ulteriori elementi esplicativi, necessari per una migliore e sicura valutazione per i docenti in anno di prova il comitato ascolta anche una relazione di "un tutor" affidato al docente in prova. Il modello su cui verrà espressa la valutazione dovrà essere compilato dal Comitato stesso.

Alle sedute del Comitato di Valutazione non è ammessa la presenza di persone estranee, in quanto le sedute non sono pubbliche.

Art. 16 - Composizione Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Boville Ernica, tenuto conto dell'attuale popolazione scolastica, si compone di 19 membri (18 eletti e un membro di diritto):

- n. 1 Dirigente Scolastico, membro di diritto, rappresentante legale dell'Autonoma Istituzione Scolastica.
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni(di cui almeno 1 per ogni ordine di scuola);
- n. 8 rappresentanti del personale docente (di cui almeno 1 per ogni ordine di scuola)
- n. 2 rappresentanti del personale non docente;

Art. 17 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, entro il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti.

Art. 18 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto e dei membri della Giunta esecutiva

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono elettori tutti i membri del Consiglio.

Sono candidati solo i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio (10 su 19).

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto nella votazione successiva, a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.

Con gli stessi principi e modalità unitariamente vengono eletti anche i membri della Giunta Esecutiva

Art. 19 - Compatibilità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto quale Membri della Giunta

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Istituto possono essere eletti anche membri della Giunta Esecutiva.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su espressa richiesta del Dirigente Scolastico, ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

I proponenti la convocazione del Consiglio di Istituto devono far pervenire al Presidente, tramite il Dirigente Scolastico, la richiesta con l'indicazione degli argomenti che intendono far inserire nell'o.d.g. che deve essere presentato integralmente, nella forma e nella sostanza, all'esame del Consiglio.

Art. 21 - Durata in carica del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di appartenenza all'organo sono surrogati dai primi non eletti nelle rispettive liste.

Art. 22 - Decadenza dei membri dal Consiglio di Istituto

Tutti i membri eletti che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi ritenuti validi dall'organo, vengono dichiarati decaduti dalla carica e sono surrogati dai primi non eletti nelle rispettive liste.

Vengono altresì dichiarati decaduti e surrogati per cessazione dei requisiti di eleggibilità (compreso Presidente e Giunta Esecutiva), i membri dipendenti trasferiti in altra scuola o cessati dal servizio, ed i genitori di alunni trasferiti in altra scuola o passati al successivo grado di iscrizione (Scuola Secondaria di 2° grado).

Art. 23 - Attribuzione del Consiglio di Istituto e capacità negoziale

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono tutte quelle previste dagli art. 8 e 10 Titolo I, Capo I del T.U. n. 297/94, dal regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. n. 275/99, dal decreto D.I. n. 44/2001 e dalla normativa successiva comunque applicabile. In particolare adotta il Piano dell'Offerta Formativa, stabilisce il calendario scolastico, indica i criteri per la formazione delle classi. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo. Elege al suo interno, oltre al Presidente e all'eventuale Vice Presidente, i membri elettivi della Giunta Esecutiva. Adotta il Regolamento interno.

L'istituzione scolastica, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al precedente comma l'istituzione scolastica può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.

Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto.

Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.

Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

1. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
2. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale oltrechè alla stipula di polizze di garanzia fideiussoria;

1. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
2. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
3. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
4. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
5. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000,00;
6. all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

1. contratti di sponsorizzazione;
2. contratti di locazione di immobili;
3. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
5. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
6. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
7. partecipazione a progetti internazionali.

Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

L' istituzione scolastica è tenuta ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.

Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.

Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.

La durata massima dei mutui è quinquennale.

In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, l' istituzione scolastica può chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi per motivi legati alla fluidità dell'iter burocratico, anticipazioni bancarie e stipulare polizze di garanzia fideiussoria.

Art. 24 - Argomenti urgenti

Per discutere e votare su argomenti urgenti ed indifferibili che non figurano nell'ordine del giorno è necessario il consenso della maggioranza dei presenti.

La proposta deve essere illustrata dal proponente.

Art. 25 - Segretario del Consiglio di Istituto e verbalizzazione della seduta

All'inizio di ogni seduta il Presidente nomina tra tutti i membri eletti del Consiglio di Istituto un Segretario con la funzione di verbalizzare il resoconto della riunione. Il Segretario verbalizzante, su decisione del Presidente e con il consenso dell'interessato, può essere nominato anche per l'intera durata triennale del Consiglio di Istituto. In caso di sua assenza, il Presidente della seduta, nomina, per l'occasione, un nuovo Segretario verbalizzante.

Il verbale di ogni riunione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta, il numero e i nominativi dei membri presenti e di quelli assenti, la discussione su ogni singolo punto esaminato, le indicazioni

emerse, le conclusioni, i risultati delle votazioni e le deliberazioni assunte, sarà redatto a cura del Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate e vistate dal Presidente.

Detto verbale viene validato con la firma del Segretario verbalizzante e del Presidente del Consiglio.

Normalmente ogni discussione sarà verbalizzata in modo sintetico e riassuntivo, ma ogni membro, su esplicita richiesta personale, può richiedere sia la verbalizzazione integrale del proprio intervento, sia la totale o parziale non verbalizzazione.

Per quanto non indicato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Le sedute del Consiglio di Istituto hanno luogo nella sala riunioni della Presidenza presso la scuola "G.Armellini" e sono pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art.42 Titolo I Capo VI del T.U. n.297/94 di cui si riportano i passi salienti, adattati alle esigenze del presente Regolamento:

- Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti consiliari rappresentate, previo accertamento del titolo di elettore e in relazione alla capienza e idoneità dei locali disponibili, e nel rispetto delle altre norme atte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni.
- Il Consiglio, per esigenze particolari, può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

Tali rappresentanti, in quanto invitati a “partecipare” diritto hanno alla parola ma non alla partecipazione alle deliberazioni.

Il pubblico non espressamente invitato (elettori delle componenti) non ha diritto di parola.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone.

[Art. 27 - Validità delle sedute del Consiglio di Istituto](#)

Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, (almeno dieci su diciannove)

[Art. 28 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto](#)

Il Presidente del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli, convoca e presiede il Consiglio, regola gli interventi nelle sedute.

Prende tutte le iniziative necessarie per assicurare e garantire il compimento delle attribuzioni demandate dalla legge al Consiglio di Istituto.

Formula l'o.d.g. per la convocazione del Consiglio di Istituto fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 20.

Nomina il Segretario dell'Organo Collegiale, tra i membri eletti del Consiglio, per la verbalizzazione delle sedute, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 del presente Regolamento.

[Art. 29 - Bilancio](#)

Per l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo occorre il preventivo parere favorevole dei Collegi dei Revisori dei Conti ed il consenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (almeno dieci su diciannove).

[Art. 30 - Relazione e verifiche](#)

Il Consiglio di Istituto verifica entro il 30 giugno di ogni anno lo stato di attuazione del programma annuale sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente ed in sede di approvazione del consuntivo prende atto della relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Esecutiva per la realizzazione del Programma Annuale.

Ai controlli di regolarità amministrativo contabile provvede un Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 31 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio di Istituto per problemi specifici, al proprio interno, può nominare tra i suoi membri Commissioni Consiliari, sia a carattere permanente per il triennio di validità dell'Organo, sia a carattere temporaneo.

Dette commissioni, ai fini dell'organizzazione del lavoro, vengono convocate e presiedute dal Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente Scolastico).

Art. 32 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti definitivi del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.43, titolo I Capo VI del T.U. n. 297/94, deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto. Dopo tale periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, avendone diritto a norma di legge.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I Consiglieri di Istituto e di Giunta, per lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio della loro funzione, possono prendere visione dei verbali delle riunioni dell'organo a cui appartengono, anche relativamente agli anni precedenti alla loro nomina.

Si osservano inoltre le disposizioni di cui alla legge n.241/90 (accesso ai documenti amministrativi) e successive integrazioni e/o modifiche.

Art. 33 - Composizione delle Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta in conformità dell'art. 8.Titolo I, Capo I del T.U. n. 297/94, e cioè:

1. Il Dirigente Scolastico; membro di diritto, quale rappresentante legale dell'Autonoma Istituzione Scolastica
2. Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, membro di diritto e Segretario verbalizzante
3. N. 2 Rappresentanti dei genitori – eletti da tutti i membri del Consiglio di Istituto tra i rappresentanti dei genitori

4. N. 1 Rappresentante degli insegnanti - eletto da tutti i membri all'interno del Consiglio di Istituto tra i rappresentanti degli insegnanti
5. N. 1 Rappresentante dei non docenti - eletto da tutti i membri del Consiglio di Istituto tra i membri dei non docenti.

Essa è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Art. 34 - Attribuzione del Presidente della Giunta Esecutiva e del Segretario

Il Presidente della Giunta esecutiva (Dirigente Scolastico) ne assicura il democratico comportamento e funzionamento, regola gli interventi dei membri nella discussione e dirige le votazioni. Predispose il programma annuale.

Il Direttore dei S.G.A., membro di diritto della Giunta, svolge le funzioni di Segretario, compila il verbale della riunione e ne dà lettura. Predispose il conto consuntivo.

Art. 35 - Attribuzione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva approva il programma annuale ed il conto consuntivo, che propone al Consiglio di Istituto, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Agli atti della Giunta Esecutiva non si applica il regime di "pubblicità" dell'art. 43, Titolo I Capo I del T.U. n. 297/94.

Art. 36 - Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta è convocata dal suo Presidente (Dirigente Scolastico) di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri componenti la Giunta stessa.

L'invito alla partecipazione alla riunione convocata e l'ordine del giorno devono essere recapitati ai membri componenti la Giunta almeno tre giorni prima della riunione fissata.

La convocazione della Giunta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti deve avvenire entro cinque giorni della richiesta stessa.

Per casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e con un solo giorno di preavviso.

Art. 37 - Validità delle riunioni della Giunta Esecutiva

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva non è ammessa la presenza di persone estranee, in quanto non sono sedute pubbliche.

Titolo II - Della biblioteca e del suo funzionamento

Art. 38 - Funzionamento della Biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentiti i Collegi dei Docenti, in modo di assicurare:

1. L'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni frequentanti, anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;
2. Modalità agevolate di accesso al prestito o alla consultazione; il Dirigente Scolastico può, su designazione dei Collegi dei Docenti, affidare ai Docenti le funzioni di direttore della biblioteca, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.

Al docente incaricato saranno computate le ore impiegate per il funzionamento della biblioteca, secondo la normativa contrattuale applicabile.

Titolo III - Dell'orario, della vigilanza e dei rapporti con le famiglie

Art. 39 - Orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali. A tale scopo può eventualmente consultare preventivamente i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe.

I Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, formulano proposte al Dirigente Scolastico per la formazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto.

L'orario è formulato dal Dirigente Scolastico sentiti i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte dei Collegi dei Docenti.

Art. 40 - Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:

1. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; il personale docente dovrà trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Ogni

docente è responsabile della sicurezza e dell'incolumità di ogni singolo alunno a lui affidato a qualsiasi titolo.

2. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe dal docente, che deve avvertire del ritardo i genitori ed il Dirigente Scolastico.
3. Dopo persistenti e ingiustificati ritardi, gli alunni potranno essere sospesi dal Dirigente Scolastico, su proposta dei docenti interessati, per non più di tre giorni, previa notifica scritta ai genitori o a chi per essi.
4. Gli alunni potranno lasciare la scuola su autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, solo se ritirati dai genitori o da persona maggiorenne da essi delegata per iscritto;
5. La ricreazione di minuti 10, è fissata secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti; è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
6. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà sotto la vigilanza di ogni docente, che accompagnerà gli alunni a lui affidati fino al limite dello spazio riservato esclusivamente alla scuola (per la scuola secondaria di 1° grado, fino all'uscita dell'edificio scolastico);
7. Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci legali. Se le assenze si protraggono oltre i 5 giorni e sono dovute a malattia, l'insegnante riammette a scuola l'alunno previa presentazione del relativo certificato medico.

Art. 41 - Rapporti con le famiglie degli alunni

I genitori (o chi ne ha potestà legale) degli alunni saranno ricevuti dagli Insegnanti per tutti i problemi connessi con le attività didattico-educative (rendimento scolastico, comunicazioni trimestrali o quadrimestrali, comportamento, ecc.) in apposite ore e giorni prefissati, con comunicazione all'albo, programmati all'inizio di ogni anno scolastico e su appuntamento.

Titolo IV - Utilizzo dei locali scolastici da parte di enti, associazioni, comitati

Art. 42

I locali scolastici, ed i relativi spazi di pertinenza, nei giorni di sospensione delle attività didattiche o nelle ore serali dopo l'orario scolastico, potranno essere concessi ad enti, associazioni o comitati per attività formative, sociali, ricreative o culturali, senza oneri per l'Amministrazione Scolastica.

A seguito di domanda scritta, i locali saranno concessi con autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa verifica delle motivazioni della richiesta, di un'apposita assicurazione relativa all'attività proposta, dell'esplicito impegno di responsabilità per eventuali danni e dell'assunzione diretta dell'onere della pulizia e manutenzione dei locali.

Per attività di formazione di significativa durata temporale il Dirigente Scolastico prima dell'autorizzazione, stipulerà con l'Ente richiedente un'apposita convenzione regolativa dei diritti e dei doveri delle parti.

Per dette attività, nel caso in cui fosse previsto un contributo economico, a favore dell'Istituto, esso verrebbe utilizzato per le spese di funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

Titolo V - Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali

Art. 43

In ottemperanza della normativa vigente, questa Istituzione Scolastica applica il "Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali", redatto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 34, comma 1, lettera G, del D.L.vo 196/2003 e del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto sub b, adottato con delibera del Consiglio di Istituto.

Titolo VI - Delle modifiche al regolamento

Art. 44 - Modifiche al regolamento

Il Consiglio di Istituto, per esigenze interne o per sopraggiunte modifiche della normativa, può modificare il presente Regolamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica (con l'attuale composizione del Consiglio, con almeno 10 voti, indipendentemente dal numero dei presenti).

Uso dei cellulari e dispositivi mobili personali

Si suggerisce ai genitori di non consentire agli alunni di portare a scuola il telefono cellulare. L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito, a partire dalla classe V della Scuola Primaria, e in particolari casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2).

Si distingue tra due casi d'uso principali:

- 1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
- 2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

Per quanto riguarda il **caso 1**), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto

non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa, ricreazione, ecc.)

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2).

Il **caso 2)** risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. L'uso dei dispositivi personali tecnologici nelle attività didattiche devono essere sempre controllate e supervisionate dal docente di classe, secondo le politiche del **BYOD**, come previste dall'azione n. 6 del **Piano Nazionale Scuola Digitale**. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente didattici, e per gli alunni DSA che ne facciano richiesta e con il consenso del docente. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite esclusivamente per uso didattico, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo.

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.

Compiti dell'organo di garanzia

L'ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

1. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
2. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

1. il Dirigente Scolastico
2. due genitori
3. due insegnanti
4. un rappresentante del personale non docente

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. 249/98 con l'art. 1 del

D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello

di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

I ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.